



UFFICIO TECNICO LL.PP.

QUESITI DEL 09/11/2010

Quesito nr. 1:

1. L'art. 15.4 del Disciplinare – BUSTA N. 1: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" alla lettera a) prevede che ciascun concorrente debba dichiarare *"la propria forma di partecipazione ed illustrazione della struttura societaria (a livello di soggetti partecipanti e relative quote, nonché di realtà in qualunque misura partecipate direttamente o attraverso le partecipate stesse e relative quote e l'indicazione del/i legale/i rappresentante/i) da presentarsi anche nella ipotesi che il socio controllante sia persona fisica o una società"*. Analoga richiesta non pare contenuta nell'Allegato 1 Disc.

Si segnala inoltre che la locuzione *"realtà in qualunque misura partecipate direttamente o attraverso le partecipate stesse"* comporta l'indicazione di partecipazioni indirette che, specie nel caso di partecipazioni minoritarie, potrebbe essere un'informazione non disponibile per il concorrente.

Per quanto sopra si chiede formale conferma del fatto che ove la struttura societaria debba essere fornita la stessa vada riferita alle sole società partecipanti e direttamente partecipate dal concorrente, con l'indicazione del relativo legale rappresentante.

Risposta al Quesito nr. 1:

Si evidenzia che l'Allegato 1 al Disciplinare è conforme alle previsioni di cui all'art. 15.4 del Disciplinare medesimo in ordine alla dichiarazione richiesta.

Inoltre, si evidenzia che circa *"la locuzione realtà in qualunque misura partecipate direttamente o attraverso le partecipate stesse, che comporta l'indicazione di partecipazioni indirette che, specie nel caso di partecipazioni minoritarie, potrebbe essere una informazione non disponibile per il concorrente"*, diversamente da quanto evidenziato è informazione agevolmente recuperabile per il tramite di una ordinaria visura camerale contenente l'indicazione dei soci.

Quesito nr. 2:

2. L'art. 15.4 del Disciplinare – BUSTA N. 1: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" alla lettera d) e l'allegato 1 Disc. prevedono venga dichiarato *"che lo statuto sociale ... non prevede ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 164/2000 l'attività di vendita gas naturale, né che essa è comunque esercitata"*.

A riguardo si segnala che il citato art. 21 D.Lgs n. 164/2000 impone, a decorrere dal 1 gennaio 2002 (o dal 1 gennaio 2003 per le imprese di gas naturale che svolgono nel settore del gas unicamente attività di distribuzione e di vendita e che forniscono meno di centomila clienti finali) la separazione societaria tra attività di distribuzione e di vendita, senza nulla dire in merito alle previsioni statutarie.

Per quanto sopra si chiede formale conferma del fatto che ove lo statuto del concorrente preveda anche l'attività di commercializzazione del gas ciò non osti alla partecipazione laddove l'attività di che trattasi non sia esercitata.

Risposta al Quesito nr. 2:

Si richiama il contenuto dell'art. 21 del Decreto Letta.

Qualora lo statuto della concorrente preveda, nell'oggetto sociale, tra le altre anche l'attività di commercializzazione del gas, la concorrente dovrà produrre nei modi e nei termini di legge specifica autodichiarazione che attesti che l'attività di che trattasi non sia esercitata.

Quesito nr. 3:

3. L'allegato 1 Disc. prevede che nel caso di società pubblico-privata vada specificato "*se trattasi di società di 2 o di 3 grado nel caso l'ente locale ricopra il ruolo di soggetto di 1 grado*". Si chiedono chiarimenti a riguardo.

Risposta al Quesito nr. 3:

Quanto al terzo dei quesiti formulati si evidenzia che i concetti di partecipazione di secondo e terzo livello sono stati oggetti di esame da parte della Giustizia Amministrativa e Contabile alle cui pronunce si rimanda per le valutazioni del caso specifico.